

N. R.G. TRIB.

/MINISTERO DELL'INTERNO – UNITA' DUBLINO



TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone di:

Domenico Pellegrini

Presidente

Paola Bozzo Costa

Giudice relatore

Ilaria Palmeri

Giudice

riunito in Camera di consiglio nella video conferenza del 12 ottobre 2021 ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa ad OGGETTO l'impugnativa ex artt. 3 d.lvo. 25/2008 e 737 e ss cpc. del provvedimento prot. del 06/06/2021 con cui è stato disposto il trasferimento della ricorrente unitamente al figlio minore in ROMANIA, in quanto Stato competente in ordine alla domanda di protezione internazionale

proposta da

sedicente, nata in AFGHANISTAN il C.F.

ID VESTANET N. . CUI :

in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
nato in SERBIA il

difesi e rappresentati dall' Avv. ALESSANDRA BALLERINI presso lo studio della quale sono elettivamente domiciliati giusta procura in atti

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e l'Asilo – Unità di Dublino, in persona del Ministro *pro tempore*, NON costituita personalmente

RESISTENTE CONTUMACE

- Esaminato il ricorso ex artt.3 d.lvo 25/2008, 737 cpc (dep.to il 6.08.21 con successiva designazione del giudice il 17.08.2021)

- visto il provvedimento del 25.08.21 con il quale il giudice designato ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ex art.3/comma 3°*quater* cit., ritualmente comunicato alle parti che non hanno ritenuto di depositare note autorizzate
- preso atto della regolare notifica del ricorso e pedissequo decreto alle parti in data 26.08.21, sia con riguardo al decreto emesso ex art.3/comma 3°*quater* cit., ai fini della decisione sulla sospensiva, sia con riguardo al decreto emesso per il merito ex art.3/3° comma *quinquies* cit.
- visto il provvedimento del 24.09.21 con il quale il Collegio, preso atto della mancata costituzione di parte convenuta nei termini, l'ha comunque ri-sollecitata a curare il deposito della documentazione prescritta dall'art. 3/3° comma *quinquies* d.lvo 25/08 non avendovi provveduto nei tempi con la concessione di nuovo termine (e successivo per eventuali difese in replica della ricorrente)
- preso atto che parte convenuta non si è costituita e neppure ha riscontrato il sollecito pur ritualmente comunicato via pec di cui a comma 3 *quinquies* dell'art. 3 d.lvo 25/08, in forza del quale è tenuta a depositare i documenti da cui risultino gli elementi di prova e le circostanze indiziarie poste a fondamento della decisione di trasferimento.

OSSERVA

La domanda è fondata e deve essere accolta.

Preliminarmente, stante la mancata costituzione di parte convenuta, ne deve essere dichiarata la contumacia vista la ritualità delle comunicazioni.

Sempre preliminarmente, come già osservato dal Giudice istruttore nei provvedimenti richiamati e nulla avendo eccepito le parti, deve essere confermata la competenza territoriale del Tribunale di Genova ex art. 4 comma 3 d.l. 13/17, essendo la ricorrente ospitata presso la struttura di accoglienza/CAS sita in Imperia, in mancanza di segnalazione di segno contrario di parte convenuta.

Deve essere altresì confermata la tempestività del ricorso introduttivo, a fronte dell'unica relata di notificazione del provvedimento impugnato depositata in atti - dalla ricorrente - riportante la data del 21.7.21 con ricorso dep.to il 6.8.21.

Venendo al merito, premesso in fatto di:

- aver lasciato il paese di origine a causa del conflitto ormai ventennale che lo affligge insieme al proprio marito dal quale ha avuto un figlio nato il . in Serbia durante una tappa del loro viaggio

- giunta in Romania, essere stata soggetta a foto-segnalamento con raccolta dei rilievi dattiloscopici ed essere stata rinchiusa in un campo profughi per due settimane
- non avere presentato alcuna istanza di protezione internazionale in Romania
- essere fuggita con il marito a cagione delle gravi carenze sistemiche nell'accoglienza della Romania
- aver ricevuto anche il marito, in data 21.7.21, notifica del provvedimento di trasferimento in Romania

parte ricorrente insta affinché venga annullato il provvedimento in oggetto con cui è stato disposto il suo trasferimento in Romania, quale Stato competente secondo il regolamento Dublino 604/2013, in quanto illegittimo per violazione di legge per le seguenti ragioni:

- II. errata e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 2 del Reg. UE, n. 604/2013; violazione dell'art. 4 Carta di Nizza; violazione dell'art. 3 CEDU; eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza, illogicità della motivazione, per non essere la Romania "paese membro sicuro" essendo al contrario paese dove sussistono evidenti carenze sistemiche nelle procedure di asilo e nei sistemi di accoglienza e dove alto e fondato è il rischio che la ricorrente venga sottoposta a trattamenti inumani e degradanti con rischio di violazione del principio di *refoulement*
- III. errata e/o falsa applicazione dell'art. 3, paragrafo 2 e dell'art.17 del Reg. UE, n. 604/2013; violazione principio di proporzionalità per lo sproporzionato pregiudizio a carico della ricorrente che insieme al marito ed al figlio minorenni, sta intraprendendo un buon percorso di integrazione, penalizzato solo dalla pandemia da Covid-19 ritenuta invocabile la clausola discrezionale
- IV. errata e/o falsa applicazione dell'art. 7, legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione per omesso avviso dell' avvio del procedimento amministrativo
- V. errata e/o falsa applicazione dell'art. 10 bis, legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione per omessa comunicazione del preavviso
- VI. violazione artt. 2 e 3 CEDU, in considerazione del rischio per la ricorrente, se trasferita in Romania, o rimpatriata dalla Romania in Afghanistan, di essere sottoposta a torture o ad altri trattamenti inumani o degradanti
- VII. violazione e/o errata applicazione di legge, in particolare della Convenzione OIL e della Direttiva 2009/52/CE, e dell'Art. 8, CEDU; eccesso di potere

A fondamento dell'impugnativa, oltre al resto, la ricorrente ha prodotto:

1. il provvedimento impugnato nel quale si dà atto che la ricorrente il 7 ottobre 2020 ha presentato in ROMANIA domanda di protezione internazionale poi ripresentata nel nostro paese il 11 febbraio 2021, che l'Unità di Dublino italiana il 9/4/2021 ha attivato procedura per la ripresa in carico riscontrata dalla Romania il 21/4/21 con il riconoscimento della competenza ai sensi dell'art.18.1 reg.cit., che infine la Romania deve essere considerato un "Paese membro sicuro" e che non vi sono motivi per indurre il nostro Paese ad assumere la competenza neanche a norma dell' art.17 (clausola discrezionale)
2. domanda di protezione C/3
3. permessi di soggiorno della ricorrente, del figlio e del marito.

Nei termini per le note difensive concesse dal Collegio con l'ordinanza istruttoria citata, la Difesa della ricorrente ha infine dedotto che:

- 1) quanto alla posizione processuale del minore il provvedimento impugnato nel primo punto delle motivazioni chiarisce che La signora (....) è presente sul Territorio Italiano dove, in data 11.2.21, ha presentato istanza diretta ad ottenere la protezione internazionale, unitamente al figlio minore ed il provvedimento dispone il trasferimento in Romania della signora unitamente al figlio minore
- 2) quanto alle sorti del coniuge della ricorrente e padre del minore signor il provvedimento dell'Unità Dublino notificato in data 21.7.21, è stato impugnato dallo stesso con la medesima Difesa di fronte al Tribunale di Genova, con ricorso iscritto a ruolo in data 6.8.2021 (nrg) ed assegnato al dottor Colamartino in data 17.8.2021.

Parte convenuta, non si è costituita restando contumace e nulla ha prodotto a fondamento del provvedimento impugnato con particolare riguardo alla presentazione della domanda di protezione ed alla successiva accettazione di competenza della Romania e neppure le circostanze indiziarie poste a fondamento della decisione di trasferimento.

Ciò posto, alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente e delle ulteriori informazioni acquisite in forza dei poteri officiosi di questo Collegio, la prima censura della ricorrente concernente l'impossibilità del trasferimento del ricorrente per mancanza di prova documentale – della quale è onerata parte convenuta a fronte della espressa contestazione della ricorrente – in ordine alla presentazione di domanda di protezione in

Romania ed in ordine alla accettazione di presa in carico e concernente le condizioni di accoglienza dei profughi in Romania e le carenze sistemiche nella procedura di asilo - appare fondata e, da sola, dirimente ai fini della decisione.

Invero, a fronte della espressa contestazione di ricorso, parte convenuta – come prescritto dalla normativa richiamata - avrebbe dovuto depositare documentazione comprovante la presentazione della domanda in Romania e la accettazione da parte del predetto paese alla ripresa in carico.

Ciò soprattutto a fronte della circostanza che emerge al punto 14.1 del modulo C/3 prodotto dove la ricorrente - contrariamente a quanto sostenuto in ricorso - risulta avere risposto affermativamente alla domanda, se avesse presentato altre domande di protezione internazionale in altri paesi, avendo tuttavia indicato oltre alla anche l'Austria.

Per il resto, poi, l'art.3/2° comma II par. del Regolamento Europeo 604/2013 prevede che *"qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente."*

Il Collegio ritiene allora che, nel caso di specie, sia fondato il rischio attuale che la ricorrente, unitamente al figlio minore, venga sottoposta a trattamenti inumani e degradanti in Romania, dovendosi pertanto ritenere impossibile il suo trasferimento.

Infatti, sebbene gli ultimi rapporti di ECRI e di AIDA relativi alla Romania (reperibili sul sito web del Consiglio d'Europa e su quello di ECRE; Romania | European Council on Refugees and Exiles <https://asylumineurope.org/>) emergano valutazioni parzialmente positive sugli sforzi fatti dal governo con particolare riguardo alla formazione degli addetti (polizia, giudici, avvocati), alle procedure, al sistema di accoglienza, va detto che le valutazioni risultano positive solo in parte e, soprattutto, solo "in diritto", non anche "in fatto". L' AIDA indica che nel 2020 il numero delle persone che sono arrivate in Romania e hanno richiesto lo status di protezione è aumentato del 238% rispetto al 2019. Oltre all'incremento della violenza e dei respingimenti, in Romania si affronta anche il problema del sovraffollamento dei centri di accoglienza. L'aumento del numero di persone è diventato un problema reale in questi centri, che hanno una capacità totale di 1.100 persone. I sei centri del Paese, situati a

Timisoara, Somcuta Mare, Rădauți, Galați, Bucarest e Giurgiu, attualmente non possono accettare tutte le persone che necessitano di un alloggio.

Le circostanze riportate - da ritenersi notorie in quanto facilmente consultabili sui siti internet istituzionali di A.I., dell'HUNCR, dell' HRW e dell'AIDA - in assenza di documentazione di segno contrario da parte convenuta, sono sufficienti per ritenere fondato il rischio che il provvedimento impugnato esponga la ricorrente, ed il figlio minore, alla possibilità di subire trattamenti in contrasto con i principi umanitari e con l'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E..

Spese di giudizio.

Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima *"dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato"*. Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui *"effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso"* (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia di parte convenuta;
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato in oggetto con cui è stato disposto il trasferimento della ricorrente unitamente al figlio minore in ROMANIA
- non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

Depositato in controfirma il 12 ottobre 2021

Il Giudice estensore
(Paola Bozzo Costa)

Il Presidente
(Domenico Pellegrini)